Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Venerdì, 15 aprile 1960 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1959, n. 1382.

Istituzione in Conakry (Guinea) di un'Ambasciata e di una Cancelleria consolare alle dipendenze della stessa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il regio decreto 29 novembre 1870, n. 6090;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2 della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita in Conakry (Guinea) un'Ambasciata.

Art. 2.

E' istituita in Conakry (Guinea) una Cancelleria consolare alle dipendenze dell'Ambasciata, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — PELLA — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 201. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959, n. 1383.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « D. Alighieri » di Nicotera (Catanzaro).

N. 1383. Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « D. Alighieri » di Nicotera (Catanzaro) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 196. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. **1384.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Porto Recanati (Macerata).

N. 1384. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, col quale sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Porto Recanati (Macerata) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 197. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1959, n. **1385.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale per le arti grafiche e fotografiche di Torino.

N. 1385. Decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale per le arti grafiche e fotografiche di Torino viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 198. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. **306.**

Istituzione in Curicò (Cile) di un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Valparaiso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'Agenzia consolare in Curicò (Cile) alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Valparaiso, è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Curicò (Cile) un Vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Valparaiso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1960

GRONCHI

PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 203. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1960, n. **307.**

Richiamo alle armi per speciali esigenze e per istruzioni nel corso dell'esercizio 1960-61, di contingenti per complessivi n. 1000 sottufficiali e n. 7000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 47 e 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze e per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle più recenti armi e apparecchiature;
Su proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzioni nel corso dell'esercizio 1960-1961, contingenti per complessivi n. 1000 sottufficiali e n. 7000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

Art. 2.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1960

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 204. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 308.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, nelle frazioni Gris e Cuccana del comune di Bicinicco (Udine).

N. 308. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 12 settembre 1959, integrato con prospetto di pari data e con dichiarazione dell'11 ottobre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, nelle frazioni Gris e Cuccana del comune di Bicinicco (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 171. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 309.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero del SS.mo Salvatore delle Suore Benedettine del SS.mo Sacramento, con sede in Grandate (Como).

N. 309. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero del SS.mo Salvatore delle Suore Benedettine del SS.mo Sacramento, con sede in Grandate (Como).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 173. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1960, n. 310.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco, in zona Mirafiori-Fiat del comune di Torino.

N. 310. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Torino in data 23 ottobre 1957, integrato con dichiarazioni del 18 giugno e 25 settembre 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco, in zona Mirafiori-Fiat del comune di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1960
Atti del Governo, registro n. 125, *foglio n.* 172. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1960.

Rettifica delle generalità di un membro della Commissione regionale, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 24748, in data 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 101, col quale è stata costituita, presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Perugia, la suddetta Commissione chiamandone a far parte, in qualità di membro, il libero professionista dott. ing. Franco Checcarelli;

Considerato che nel decreto costitutivo sopracitato il cognome del predetto professionista è stato erroneamente trascritto in Ceccarelli e che, pertanto, se ne rende necessaria la rettifica;

Decreta:

Le generalità del libero professionista, chiamato a far parte, in qualità di membro della Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Perugia, sono rettificate come appresso:
dott. ing. Franco Checcarelli.

Roma, addì 8 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: SPASARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1960
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 111. — IZZI

(2087)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1960.

Rettifica delle generalità di un membro della Commissione regionale, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale n. 24751, in data 24 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 110, col quale è stata costituita, presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, la suddetta Commissione chiamandone a far parte, in qualità di membro, il libero professionista dott. ing. Alberto Pierantoni;

Considerato che nel decreto costitutivo sopracitato il cognome del predetto professionista è stato erroneamente trascritto in Pieramonti e che, pertanto, se ne rende necessaria la rettifica;

Decreta:

Le generalità del libero professionista, chiamato a far parte, in qualità di membro della Commissione costituita ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli, sono rettificate come appresso:
dott. ing. Alberto Pierantoni.

Roma, addì 12 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: SPASARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1960
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 112. — IZZI

(2086)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Perugia, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, numero 24748, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 54, foglio n. 101, col quale è stata costituita, presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Perugia, la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dott. ingegnere Giuseppe Marocchi, ispettore generale della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la nota in data 15 dicembre 1959, n. 6/2797, con la quale il Ministero delle finanze - Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, nel comunicare che il predetto dott. ing. Giuseppe Marocchi non può espletare l'incarico affidatogli, ha designato, in sostituzione, il dott. ing. Antonio Delle Site, ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Roma;

Ai termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Antonio Delle Site, ingegnere capo dello Ufficio tecnico erariale di Roma è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Perugia, in sostituzione del dott. ing. Giuseppe Marocchi.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse, è attribuito al dottor ing. Antonio Delle Site, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1960

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1960
Registro n. 14 *Lavori pubblici, foglio n.* 110. — IZZI

(2088)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1960.

Sostituzione di un membro della Commissione regionale, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bari, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1959, n. 24752, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1960, registro n. 10, foglio n. 6, col quale è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bari la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di membro, il dott. ing. Nicola Perrone, ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale di Bari;

Vista la nota n. 1/829 in data 9 febbraio 1960, con la quale il Ministero delle finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, nel comunicare che il predetto dott. ing. Nicola Perrone non può espletare l'incarico affidatogli, perchè trasferito ad altra sede, ha designato, in sostituzione il dott. ing. Antonio Masciullo, ingegnere dirigente l'Ufficio tecnico erariale di Bari;

A' termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. ing. Antonio Masciullo, ingegnere dirigente l'Ufficio tecnico erariale di Bari, è nominato membro della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bari, in sostituzione del dott. ing. Nicola Perrone, trasferito ad altra sede.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse, è attribuito al dottor ing. Antonio Masciullo, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: SPASARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1960
Registro n. 16 *Lavori pubblici, foglio n.* 156. — IZZI

(2108)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1960.

Sostituzione del presidente della Commissione regionale, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna, incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi di tipo popolare ed economico stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, recante norme per la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, viene demandata al Ministro per i lavori pubblici la nomina, presso ciascun Provveditorato alle opere pubbliche, di una Commissione incaricata di decidere sui ricorsi avverso le determinazioni del prezzo venale degli alloggi stabilito dalle Commissioni provinciali previste dall'art. 6, secondo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1959, n. 21745, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1959, registro n. 64, foglio n. 105, col quale è stata costituita, presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna, la Commissione di cui all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, chiamandone a far parte, in qualità di presidente, il dott. Gaetano Nardella, presidente di sezione di quella Corte di appello;

Vista la lettera in data 20 febbraio 1960, n. 1825 g-5703/1744, con la quale il Ministero di grazia e giustizia, nel comunicare che il predetto dott. Nardella ha chiesto di essere sostituito, per sopraggiunti impedimenti, nell'incarico di presidente della Commissione in parola, ha designato, in sostituzione, il dott. Sebastiano Di Marco, consigliere della Corte di appello di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Sebastiano Di Marco, consigliere della Corte di appello di Bologna, è nominato presidente della Commissione di cui alle premesse, costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna, in sostituzione del dott. Gaetano Nardella.

Art. 2.

Per ogni giornata di partecipazione alle sedute della Commissione di cui alle premesse è attribuito al dottor Sebastiano Di Marco un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa di cui all'articolo precedente farà carico sul cap. 24 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: SPASARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1960
Registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 25

(2089)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1960.

Autorizzazione alla Società per azioni Compagnia italiana di assicurazioni « L'Abeille », con sede in Milano, ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo cauzioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società per azioni Compagnia italiana di assicurazioni « L'Abeille », con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile, automobili, furti, grandine, bestiame, trasporti, aeronautica, guasti alle macchine e rischi di montaggio, cristalli, credito per le vendite rateali, cauzioni in materia di diritti doganali, e la riassicurazione, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo al ramo cauzioni;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società per azioni Compagnia italiana di assicurazioni « L'Abeille », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni.

Roma, addì 22 marzo 1960

(2107) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante il Casale di Malborghetto, sita nell'ambito del comune di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 25 marzo 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante il Casale di Malborghetto, sita nell'ambito del comune di Roma;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Roma;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, con il caratteristico casale con i resti dell'Arco di Costantino e con la zona ad esso circostante abbellita dal verde dei cipressi e dei pini un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, avente anche valore estetico e tradizionale, ed offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La zona circostante il Casale di Malborghetto, sita nel territorio del comune di Roma, confinante ad ovest con la ferrovia di Roma-Nord; a sud con le particelle 59 e 60; ad est con le particelle catastali 64, 65 e 66; a nord con le particelle catastali 33 e 66, tutte del foglio 63, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare, con il caratteristico Casale, con i resti dell'Arco di Costantino e con la zona ad esso circostante abbellita dal verde dei cipressi e dei pini, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale, ed offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Roma provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 aprile 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 34

Oggi 25 marzo 1959, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio, 152, Roma, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) ROMA - via Flaminia km. 19 - *Zona circostante il Casale Malborghetto;*

(*Omissis*).

Alle ore 17, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche,

Visto che il caratteristico Casale Malborghetto, che include i notevoli resti dell'Arco di Costantino, ivi eretto in memoria della visione celeste avuta dall'Imperatore prima della battaglia di Ponte Milvio, con la zona ad esso circostante, abbellita dal verde dei cipressi e dei pini, forma un complesso di immobili avente eccezionale valore estetico e tradizionale;

Visto inoltre che tale complesso, alquanto rilevato sulla circostante campagna, dona al paesaggio una suggestiva nota paesistica e forma un bellissimo quadro naturale;

Rilevato che esistono punti pubblici, e particolarmente la statale Flaminia, dai quali puo godersi la visuale di tale quadro naturale,

propone all'unanimità di far soggiacere a vincolo, ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il Casale Malborghetto con la zona ad esso circostante, segnata in catasto di Roma al foglio 63 particelle catastali 58, 57, 62, 61, 36, 32, 56, confinante ad ovest con la ferrovia di Roma-Nord, a sud con le particelle 59 e 60 ad est con le particelle catastali 64, 65, 66, a nord con le particelle catastali 33, 66, *tutte del* foglio 63.

(*Omissis*).

Il presidente: Paolo DALLA TORRE

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(2113)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Colonna (Roma).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 25 marzo 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata l'intero territorio del comune di Colonna (Roma);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Colonna;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con il caratteristico complesso dell'abitato di Colonna, pittorescamente disposto sulla sommità di un colle, con le ridenti alture e i verdi campi che la contornano, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, aventi anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale dei monti Prenestini, dei Tiburtini, dei Cornicolani, dei colli Laziali e degli agglomerati urbani di Monte Porzio, Monte Compatri e Rocca Priora;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Colonna (Roma), ha notevole interesse pubblico perchè con il caratteristico complesso dell'abitato di Colonna, pittorescamente disposto sulla sommità di un colle, con le ridenti alture e i verdi campi che la contornano, oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, aventi anche valore estetico e tradizionale, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale dei monti Prenestini, dei Tiburtini, dei Cornicolani, dei colli Laziali e degli agglomerati urbani di Monte Porzio, Monte Compatri e Rocca Priora, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

Il soprintendente ai monumenti di Roma, curerà che il comune di Colonna provveda all'affissione della *Gaz-*

zetta *Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 aprile 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 34

Oggi 25 marzo 1959, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio, 152 - Roma, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

1) COLONNA - *Vincolo panoramico;*

(*Omissis*).

Alle ore 17, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che il caratteristico complesso dell'abitato di Colonna, pittorescamente disposto sulla sommità di un colle, ha un rilevante aspetto di valore estetico e tradizionale;

Visto inoltre che tale complesso con le ridenti alture ed i verdi campi che lo contornano costituisce un insieme di notevoli bellezze panoramiche, con numerosi quadri naturali di non comune bellezza;

Relativato che particolarmente l'abitato di Colonna, per la sua elevata posizione, racchiude innumerevoli punti di visuale, dai quali possono godersi magnifici amplissimi panorami, da un lato i monti Prenestini, i Tiburtini ed i Cornicolani con l'ampia distesa ad essi sottostante, dall'altro la pittoresca veduta dei colli Laziali dominati dagli agglomerati urbani di Monte Porzio, Monte Compatri, Rocca Priora;

Preso atto della richiesta del Comune stesso di sottoporre il proprio territorio a vincolo panoramico;

All'unanimità propone di far soggiacere a vincolo, a norma dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'intero territorio del comune di Colonna.

(*Omissis*).

Il presidente: Paolo DALLA TORRE

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(2115)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1960

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a valle e ad ovest della strada San Lorenzo, sita nell'ambito del comune di Tempio Pausania (Sassari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 24 giugno 1954 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a valle e ad ovest della strada San Lorenzo, sita nell'ambito del comune di Tempio Pausania (Sassari);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Tempio Pausania;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale della catena granitica dei monti di Aggius;

Decreta:

La zona a valle e ad ovest della strada San Lorenzo, sita nel territorio del comune di Tempio Pausania (Sassari), confinante a nord coi mappali nn. 39, 40, 42, 147, 55, 53, 52, 79, 82, 96, 90, 94, 95, foglio n. 175, prolungamento del confine a nord-est del mappale n. 94 fino all'incontro con lo slargo della strada San Lorenzo; ad est con il lato orientale della strada San Lorenzo fino all'incontro della normale condotta, per lo spigolo di nord-ovest, alla fronte nord-est del fabbricato al mappale n. 136, foglio n. 182, il prolungamento della detta fronte fino all'incontro con il confine del mappale n. 45 del foglio n. 181, mappali nn. 45, 62 e 63 del foglio n. 181; a sud coi mappali nn. 63, 60, 59, 58 e 57 del foglio n. 181; ad ovest coi mappali nn. 57, 46 e parte del 44, 41, foglio n. 181; mappale n. 4, foglio n. 182; mappali nn. 70, 67, 66, 65, 19 e parte del 17, foglio n. 175, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la magnifica visuale della catena granitica dei monti di Aggius, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Tempio Pausania provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 aprile 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari

Verbale
della seduta del giorno 24 *del mese di giugno dell'anno* 1954

L'anno millenovecentocinquantaquattro, il giorno ventiquattro del mese di giugno, in Sassari, nell'Ufficio della sezione staccata della Soprintendenza ai monumenti e gallerie della Sardegna, in via Roma, 64, alle ore 17 si è riunita,

debitamente convocata, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame la compilazione di un elenco di zone, di particolare interesse paesistico pubblico, attinente al territorio circostante il nucleo urbano della città di Tempio Pausania, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e secondo le norme previste dal regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

(*Omissis*).

La Commissione, dopo esauriente discussione, delibera alla unanimità di compilare il seguente elenco di località da vincolare ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge suddetta e da sottoporre all'approvazione dell'on. Ministero della pubblica istruzione e nelle quali non si possono eseguire lavori di qualsiasi natura, senza l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge medesima, essendo le località stesse parti di quadri naturali visibili da vie panoramiche del comune di Tempio Pausania:

1. Zona a valle e ad ovest della strada San Lorenzo, considerata punto di belvedere accessibile al pubblico, dal quale si gode il quadro naturale e tradizionale offerto dalla caratteristica catena dei monti di Aggius, quasi simbolo panoramico della Gallura, circoscritta e delimitata nei suoi confini come segue:

a *nord*, foglio 175 comune di Tempio Pausania, mappali 39, 40, 42, 147, 55, 53, 52, 79, 82, 96, 95, 90, 94, prolungamento del confine a nord-est del mappale 94 sino all'incontro con lo slargo della strada San Lorenzo indicato nel foglio 182 Comune detto;

ad *est*, foglio 182 c. s., lato orientale della strada San Lorenzo sino all'incontro della normale condotta, per lo spigolo di nord-ovest, alla fronte nord est del fabbricato al mappale 136, il prolungamento della detta fronte sino all'incontro col confine del mappale 45 pertinente al foglio 181 c. s.; foglio 181 c. s. mappali 45, 62, 63;

a *sud*, foglio 181 c. s., mappali 63, 60, 59, 58, 57;

ad *ovest*, foglio 181 c. s., mappali 57, 46, frazione del 44, mappale 41; foglio 182 c. s., mappale 4; foglio 175 mappali 70, 67, 66, 65, 19 e parte del mappale 17.

Il tutto conforme alla planimetria allegata (Tav. 1).

(*Omissis*).

Il presidente: prof comm. Filippo FIGARI

Il segretario: prof. Dante DE JULIIS

(2114)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del viale Garibaldi, sita nell'ambito del comune di Carate Brianza (Milano).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Milano per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 settembre 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del viale Garibaldi, sita nell'ambito del comune di Carate Brianza (Milano);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Carate Brianza;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intende erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un caratteristico ampio panorama verso la bellissima vallata con il fiume Lambro e la magnifica corona delle Prealpi col massiccio del Resegone e delle Grigne;

Decreta:

La zona del viale Garibaldi, sita nel territorio del comune di Carate Brianza (Milano), confinante con il comune di Verano Brianza, con i mappali nn. 181 e 180 (esclusi), via Fontanelle, con i mappali 169 e 1243 (compresi) con viale Garibaldi e con la strada provinciale n. 6 Monza-Carate (comprese) fino al confine comunale di Verano Brianza, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un caratteristico ampio panorama verso la bellissima vallata con il fiume Lambro e la magnifica corona delle Prealpi col massiccio del Resegone e delle Grigne, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano, curerà che il comune di Carate Brianza provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 aprile 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Milano

Verbale n. 2
Adunanza del 16 settembre 1958

2) CARATE BRIANZA (Milano) - *Tutela panoramica del viale Garibaldi e terreni adiacenti.*

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto che il viale Garibaldi riveste una notevole importanza panoramica costituendo un continuo belvedere, da cui si può godere un caratteristico ampio panorama verso la bellissima vallata con il fiume Lambro e la bellissima corona delle Prealpi col massiccio del Resegone e delle Grigne;

Considerato che la indiscriminata costruzione di edifici o la trasformazione incontrollata di quelli già esistenti nella zona in questione precluderebbero, in modo irreparabile, la visuale del quadro panoramico di cui sopra;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sui terreni adiacenti il lato destro del viale Garibaldi, nel modo che segue:

le aree segnate ai mappali situati sul lato destro del viale Garibaldi a partire dall'inizio del viale stesso fino al confine del comune di Verano Brianza, limitati dai mappali 181, 180 e via Fontanelle.

(*Omissis*).

(2112)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma

Il sig. Tommaso De Gennaro, nato ad Ottaviano (Napoli) il 22 agosto 1895, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma in farmacia conseguito presso l'Università di Napoli il 19 novembre 1925.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(2067)

Diffida per smarrimento di diploma di specializzazione

Il dott. Giovanni Francesco Curiale, nato a Palermo il 3 aprile 1925, ha dichiarato di aver smarrito il proprio diploma di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia rilasciatogli dall'Università di Palermo il 7 luglio 1959.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(2069)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Atessa

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1959, numero 31851/6366, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Rucci Francesco, nato l'8 novembre 1902 in Atessa, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 2465, riportate in catasto alle particelle numeri 180/*s* e 180/*b n* del foglio di mappa n. 17, alle particelle numeri 64 parte, 66 parte e 67 parte del foglio di mappa n. 32 e alla particella n. 163/*a b* del foglio di mappa n. 18, del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 387/*a*, 430, 431/*c*, 434 e 435.

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1959, numero 15875/1687, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Pellegrini Vincenzo, nato il 9 giugno 1912 in Atessa, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco in Atessa e Scerni, estesa mq. 410, riportata in catasto alla particella n. 173/*n* del foglio di mappa n. 14 del comune di Atessa, e nella planimetria tratturale con il n. 135.

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1959, numero 15876/1688, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Rucci Nicola, nato il 7 novembre 1907 in Atessa, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 5060, riportate in catasto alla particella n. 165/*a n* del foglio di mappa n. 16 e alla particella n. 78 parte del foglio di mappa n. 31 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 352 e 351.

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1959, numero 15878/1690, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Giannico Francesco-Paolo, nato il 6 febbraio 1889 in Atessa, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 4478 riportate in catasto alle particelle numeri 157/*l*, 127 parte, 157/*o*, 130 parte e 132 parte del foglio di mappa n. 15 del comune di Atessa, e nella planimetria tratturale con i numeri 191, 190, 194 e 193.

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1959, numero 9897/1764, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Rucci Nicola, nato in Atessa il 1° ottobre 1896, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 13470 riportate in catasto alla particella n. 193-*u* del foglio di mappa n. 35 ed alla particella n. 1 parte del foglio di mappa n. 53 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 785 e 784.

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1959, numero 9897/1763, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Fantasia Giuseppantonio, nato il 18 maggio 1907 in Atessa, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 4640, riportate in catasto alla particella n. 193/*g* del foglio di mappa n. 35 ed alla particella n. 27 parte del foglio di mappa numero 51 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 766 e 765.

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1959, numero 15829/1610, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Tano Giustino, nato in Atessa il 13 febbraio 1906, e Tano Giulio, nato in Atessa il 4 marzo 1920, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco unico in Atessa e Scerni, estese complessivamente mq. 2825, riportate in catasto alle particelle numeri 157/*q*, 156 parte, 140 parte e 157/*b i* del foglio di mappa n. 15 e alla particella n. 57 parte del foglio di mappa n. 30 del comune di Atessa, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 201, 199, 200, 296 e 295.

(2098)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Puglia e Lucania

La residua indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Avigliano (Potenza), espropriati in forza del decreto presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4252 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 6) nei confronti della ditta DORIA PAMPHILI Filippo-Andrea fu Alfonso, e trasferiti all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 17.518.067 (lire diciassettemilionicinquecentodiciottomilasessantasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 1° settembre 1953.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2081)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Revoca di accreditamento di notaio

Con decreto ministeriale del 31 marzo 1960 è stato revocato l'accreditamento presso l'Ufficio provinciale del tesoro di Bologna del notaio dott. Carlo Malagati, già conferito con decreto ministeriale del 16 aprile 1940.

Il direttore generale: SCIPIONE

(2116)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 16.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1959)	8256	1.500 —	Borsellino *Gina* fu Guglielmo, minore sotto la patria potestà della madre D'Agosto Carmelina di Raffaele ved. Borsellino, dom in Nocera Inferiore (Salerno)	Borsellino *Luigia*, fu Guglielmo, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	402041	1.186,50	Visini Teresa fu Carlo, nubile, dom. a Milano, con usufrutto a Roych *Elisa* fu Antonio maritata Tola, dom. a Milano	Come contro, con usufrutto a Roych *Elisabetta* fu Antonio maritata Tola, dom. a Milano
Rendita 5 % (1935)	272995	2.750 —	Montefusco Carmine, nato a Nocera Inferiore il 24 maggio 1943, minore sotto la patria potestà della madre Zambrano Rachele, vedova Montefusco, nata a Mercato San Severino il *20 gennaio 1909* e dom. a Nocera Inferiore (Salerno)	Montefusco Carmine, nato a Nocera Inferiore il 24 maggio 1943, minore sotto la patria potestà della madre Zambrano Rachele, ved. Montefusco, nata a Mercato San Severino il *22 dicembre 1909* e dom. a Nocera Inferiore (Salerno)
Cons. 3,50 % (1906)	800613	731,50	Curcio *Nevicella* fu Michele, moglie di Casieri Francesco, dom. in Calabritto Avellino)	Curcio *Mariantonia Nevicella* fu Michele, moglie di Casieri Francesco, dom. in Calabritto (Avellino)
P. Red. 3,50 % (1934)	169285	994 —	Curcio *Nevicella* fu Michele, ecc., come sopra	Curcio *Mariantonia Nevicella* fu Michele, ecc., come sopra
Cons. 3,50 % (1902)	1514	315 —	Ottino *Luisa* fu *Carlo Salvatore*, moglie di *Dellatorre* Pietro Antonio, dom. a Fossano (Cuneo)	Ottino *Luigia* fu *Salvatore*, moglie di *Della Torre* Pietro Antonio dom. a Fossano (Cuneo)
Rendita 5 % (1935)	213034	1.450 —	Colombo Maria Alberta ed *Arnalda* di Fiorenzo, minori, sotto la patria potestà del padre, dom. in Orbassano (Torino)	Colombo Maria Alberta ed *Annalda* di Fiorenzo, minori, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	26680	434 —	*Fornazari Domenico* di Antonio, dom. a Sarisola (Alessandria)	*Fornasari Giovanni Domenico* di Antonio, dom. a Sarisola (Alessandria)
Id.	42047	1.750 —	*Fornassari Domenico*, ecc., come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	773226	2.695 —	Silva *Luisa* fu Paolo, moglie di Boitani Giuseppe, dom. in Roma, vincolato per dote	Silva *Silvia* fu Paolo, moglie di Boitani Giuseppe, dom in Roma, vincolato per dote
B. T. N. 5 % (1965)	467	29.500 —	Figli nascituri di Marcoli *Francesco Giovanni* fu Lorenzo, dom. in Rivoltella, frazione del comune di Desenzano del Garda (Brescia)	Figli nascituri di Marcoli *Giovanni Francesco* fu Lorenzo, dom. in Rivoltella, frazione del comune di Desenzano del Garda (Brescia)
P. Red. 3,50 % (1934)	409076	353,50	*Lupini* Teresa fu Gio. Batta, minore sotto la patria potestà della madre Sanguinetti Luigia fu Davide ved. *Lupini*, dom. in Santa Margherita Ligure (Genova)	*Lupino* Teresa fu Gio. Batta, minore sotto la patria potestà della madre Sanguinetti Luigia fu Davide ved. *Lupino*, dom. in Santa Margherita Ligure (Genova)
Id.	409077	416,50	*Lupini* Giuseppe fu Gio Batta, minore, ecc., come sopra	*Lupino* Giuseppe fu Gio Batta, minore, ecc., come sopra
Id.	137038	654,50	Manzoni Enrico e *Sante* di Giovanni, minori sotto la patria potestà del padre e figli nascituri dal medesimo, dom. in Breno (Brescia), con usufrutto a Manzoni Giovanni fu Enrico, dom. in Breno	Manzoni Enrico e *Santo* di Giovanni, minori, ecc., come contro
Id.	145807	647,50	Come sopra	Come sopra
Id.	161458	553 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 5,50 % (1906)	824460	280 —	Perazzo Maria Luisa o Maria Luigia di Francesco, nubile, dom. in Sali Vercellese (Vercelli), con usufrutto a Perazzo Francesco fu *Battista*, dom. in Sali Vercellese	Come contro, con usufrutto a Perazzo Francesco fu *Giovanni Battista*, dom. in Sali Vercellese
B. T. N. 5 % (1959)	31	1.500 —	De Benedetti *Maria-Grazia* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Magenta Maria di Carlo, ved. De Benedetti, con usufrutto a *Cerruti Marzia* fu Luigi ved. De Benedetti	De Benedetti Grazia-*Maria* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Magenta Maria di Carlo, vedova De Benedetti, con usufrutto a *Ceruti Marcellina* fu Luigi ved. De Benedetti

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. N. 5 % (1959)	4166	5.000 —	Abate Ezio Adriano *di Brigida*, dom. in Desenzano (Brescia)	Abate Ezio Adriano, *minore sotto la patria potestà della madre Abate Brigida*, dom. in Desenzano (Brescia)
Rendita 5 % (1935)	220559	10.600 —	*Schiumach* Dario fu Renato, minore sotto la patria potestà della madre Anav Elena di Dario ved. *Schiumach*, dom. in Roma	*Sciunnach* Dario fu Renato, minore sotto la patria potestà della madre Anav Elena di Dario ved. *Sciunnach*, dom. in Roma
Id.	220560	9.350 —	*Schiumach Rosella* fu Renato, minore, ecc., come sopra	*Sciunnach Rosa* fu Renato, minore, ecc., come sopra
B. T. N. 5 % (1959)	6302	3.000 —	*Flugy* Caterina fu Salvatore, moglie di Piccenna Antonio, dom. in Napoli, vincolato per dote	*Flugi d'Aspermont* Caterina fu Salvatore, moglie di Piccenna Antonio, dom. in Napoli, vincolato per dote
Id.	14151	39.250 —	Come sopra	Come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	58077	147 —	Torre *Caterina* di Alfonso, nubile, dom. ad Albanella (Salerno), vincolato per dote della titolare	Torre *Maria Caterina* di Alfonso, ecc., come contro
Id.	287873	822,50	Garavello *Maria Zita* di Davide, moglie di Patrucco *Primo*, dom. in Torino	Garavello *Maria Zitta* di Davide, moglie di Patrucco *Giuseppe*, dom. in Torino
Rendita 5 % (1935)	110940	200 —	Somaruga Anna fu Antonio maritata *Ferrazzin*, dom. a Milano, vincolato per cauzione	Somaruga Anna fu Antonio maritata *Ferrazin*, dom. a Milano, vincolato per cauzione
B. T. N. 5 % (1961)	796	8.500 —	Somaruga Anna fu Antonio, maritato *Ferrarin*, ecc., come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	518174	31,50	Vellano *Domenico* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Castel San Pietro (Alessandria)	Vellano *Alessandro Domenico* di Giuseppe, ecc., come contro
P. Red. 5 % (1936)	7985	500 —	Onorati *Gaetanina* di Nicola, moglie di Pucci Salvatore, dom. in Vietri sul Mare, vincolato per dote	Onorati *Maria Gaetana* di Nicola, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1962)	1533	27.500 —	De Blasio *Franca* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Santoro Rosa fu Francesco Paolo ved. De Blasio, dom. in Giugliano (Napoli)	De Blasio *Francesca Saveria* fu Francesco, ecc., come contro
P. Ric. Red. 3,50 % (1946) Serie 106	300	560 —	Cirilli Dirce fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi *Iolanda* ved. Cirilli, dom. in Osimo (Ancona)	Cirilli Dirce fu Felice, minore sotto la patria potestà della madre Bianchi *Antonia* ved. Cirilli, dom. in Osimo (Ancona)
Id.	301	560 —	Cirilli Felice fu Felice minore, sotto la patria potestà della madre Bianchi *Iolanda* ved. Cirilli dom. in Osimo (Ancona)	Cirilli Felice fu Felice, minore, sotto la patria potestà della madre Bianchi *Antonia* ved. Cirilli dom. in Osimo (Ancona)
P. Ric. Red. 3,50 %	20182	3.500 —	*Capece Minutolo Del Sasso* Felicia fu Francesco, moglie di Saraceno Giuseppe, dom. a Napoli, vincolato per dote	*Capece Minutolo* Felicia fu Francesco, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	224516	616 —	Conte *Fortunata* fu Vincenzo, nubile, dom. a Portici (Napoli)	Conte *Fortuna* di Vincenzo, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	220742	192,50	Danesi *Maria Cristina Giuseppina* di Nicola, moglie di Serafino Lucioli fu Angelo, dom. in Firenze, vincolato per dote	Danesi *Cristina* di Nicola, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1959)	4988	500 —	Filippini Elda fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Capoferri *Celeste* di Filippo, ved. Filippini, dom. a Monza	Filippini Elda fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre Capoferri *Lucia Teresa* di Filippo, vedova Filippini, dom. a Monza
Id.	4989	500 —	Filippini Giuseppe fu Pietro, minore, ecc., come sopra	Filippini Giuseppe fu Pietro, minore, ecc., come sopra
Id.	4990	500 —	Filippini Ester fu Pietro, ecc., come sopra	Filippini Esterina fu Pietro, ecc., come sopra
Id.	10327	9.750 —	Vitali Gianna Franca fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Della Torre *Carolina* fu Francesco ved. Vitali	Vitali Gianna Franca fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Della Torre *Lodovica Carola* fu Francesco vedova Vitali
Id.	10328	9.750 —	Vitali Ines fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra	Vitali Ines fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra
Id.	10329	9.750 —	Vitali Maria Jose fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra	Vitali Maria Josè fu Giuseppe, minore, ecc., come sopra
Id.	10330	500 —	Vitali Gianna Franca. Ines e Maria Josè, minori, ecc., come sopra	Vitali Gianna Franca, Ines e Maria Josè, minori, ecc., come sopra

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	266805	100.000 —	Olmi Alfredo di Giuseppe, dom. in Roma, con usufrutto a Rossi Fortunati Icilio fu *Agostino*	Olmi Alfredo di Giuseppe, dom. in Roma, con usufrutto a Rossi Fortunati Icilio fu *Augusto*
B. T. N. 5 % (1960)	3058	14.000 —	Bonvicini Umberto, nato a *Castelfranco Veneto* il 20 febbraio 1941, minore sotto la patria potestà della madre Simeoni Diva ved. Bonvicini, nata a Castelfranco Veneto il 21 febbraio 1921, dom. a Roma	Bonvicini Umberto, nato a *Treviso* il 20 febbraio 1941, minore, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	239419	7.500 —	*D'Agata Tomasello* Tommasa di *Mario*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Messina	*D'Agata* Tommasa di *Mariano*, minore, ecc., come contro
Cons. 3,50 % (1906)	611291	269,50	*Talarico* Amalia fu Francesco, minore emancipata, sotto la curatela del marito Merando Achille fu Giacinto, dom. a Catanzaro, vincolato per dote	*Tallarico* Amalia fu Francesco, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

(1941) Roma, addì 30 marzo 1960 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 87

Corso dei cambi del 14 aprile 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,63	620,61	—	620,62	620,60	620,64	620,60
$ Can.	642,15	642,80	642,75	642,875	641,90	—	643 —	642 —	641,87	643 —
Fr. Sv.	143,06	143,06	143,025	143,0425	143,05	—	143,055	143,05	143,05	143,05
Kr. D.	90,07	90,12	90,10	90,13	90,10	—	90,12	90,10	90,09	90,09
Kr. N.	87,08	87,14	87,12	87,145	87,15	—	87,14	87,10	87,10	87,10
Kr Sv.	120,12	120,15	120,17	120,235	120,19	—	120,19	120,12	120,14	120,12
Fol.	164,57	164,57	164,585	164,595	164,57	—	164,59	164,55	164,56	164,55
Fr. B.	12,45	12,45	12,455	12,4525	12,445	—	12,451	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,54	126,59	126,53	126,545	126,50	—	126,525	126,55	126,52	126,52
Lst.	1743,07	1743,90	1744,05	1744 —	1743,15	—	1744 —	1743,30	1743,30	1743,75
Dm. occ.	148,82	148,83	148,84	148,8325	148,80	—	148,83	148,85	148,83	148,82
Scell. Austr.	23,85	23,85	23,85	23,845	23,85	—	23,85	23,85	23,84	23,85

Media dei titoli del 14 aprile 1960

Rendita 3,50 % 1906	75,05
Id. 3,50 % 1902	72,90
Id. 5 % 1935	104,025
Redimibile 3,50 % 1934	98,85
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,65
Id. 5 % 1936	100,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,05
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,625

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,275
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 aprile 1960

1 Dollaro USA	620,625
1 Dollaro canadese	642,937
1 Franco svizzero	143,049
1 Corona danese	90,125
1 Corona norvegese	87,142
1 Corona svedese	120,212
1 Fiorino olandese	164,592
1 Franco belga	12,452
1 Franco nuovo (N.F.)	126,535
1 Lira sterlina	1744 —
1 Marco germanico	148,831
1 Scellino austriaco	23,847

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL'INFANZIA

Concorso per titoli ed esami a due posti di ingegnere in prova

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione n. 1021 del 17 dicembre 1959, della Giunta esecutiva;

Visto il regolamento organico per il personale degli uffici e servizi centrali e periferici dell'Opera, approvato con decreto interministeriale del 29 ottobre 1953, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1958;

Rende noto:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ingegnere in prova nel ruolo tecnico della sede centrale, del gruppo *A*, grado gerarchico 6° dell'Opera, già IX dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di laurea in ingegneria o architettura e della abilitazione all'esercizio professionale;

B) essere di età non superiore ai 30 anni.

Detto limite massimo di età è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato a le operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico o che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

II) a quarantacinque anni per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengano alle altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

III) a quaranta anni nei riguardi dei decorati al valor militare e di coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra nonchè dei capi famiglie numerose.

Il limite massimo, è altresì, elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quella prevista dal precedente punto I), purchè complessivamente non superino i 40 anni.

Il limite di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Il beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico;

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente bando sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile, che sarà accertata d'ufficio;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio;

G) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso predetto, scritte su carta da bollo di L. 200, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., lungotevere Ripa n. 1, Roma, entro il giorno 10 maggio 1960.

Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pure avendo superato il 30° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le ventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *F*) dell'art. 2 del presente avviso.

Agli effetti della valutazione e dell'assegnazione del punteggio relativo, i candidati, a corredo della domanda, dovranno allegare tutti quei documenti e titoli che riterranno di produrre nel loro interesse (certificati di servizi prestati, pubblicazioni, studi, ecc.).

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso dalla Amministrazione, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta da bollo da L. 200, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenenti il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione, o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto Ministeriale 23 marzo 1948, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra; gli altri, con l'esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certi-

ficato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo, mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I cittadini che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta da bollo da lire 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti, che intendano fare valere a qualsiasi fine le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con deliberazione della Giunta esecutiva dell Opera sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a fare pervenire alla Presidenza dell'O.N.M.I., nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 100 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente avviso, sia di età non superiore ai 30.

I concorrenti i quali, pure avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente avviso, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4;

b) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 100;

c) certificato su carta da bollo da L. 100, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale, su carta da bollo da L. 200, del casellario giudiziario;

e) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da lire 100, da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati, invalidi di guerra, produrranno un certificato della Autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'articolo 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) titolo di studio originale o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia su carta da bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o il foglio di congedo illimitato o certificato su carta da bollo di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 6.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), del precedente art. 5, debbono essere di data non anteriore di tre mesi o quella dell'invito di cui al predetto articolo.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle norme sulla legalizzazione delle firme, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 878.

I candidati, che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni dello Stato, dell'Opera o di altro Ente di diritto pubblico, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*) del precedente art. 5, unitamente alla copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione interessata, con la indicazione della qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*) del precedente art. 5, un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Art. 7.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 8.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 9.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) idraulica e costruzioni idrauliche, foronomia, condotta e distribuzione delle acque con tubi, fognature, serbatoi;

2) edilizia: edifici di civile abitazione ed edifici pubblici, con speciale riguardo alle costruzioni ospedaliere e sanitarie; calcoli di stabilità delle varie strutture in ferro, legno e cemento armato, fondazioni, scelta e impiego dei vari materiali, composizione delle malte e dei conglomerati, norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

3) fisica ed elettrotecnica: applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento; ventilazione, raffreddamento, illuminazione, riscaldamento elettrico, applicazione di motori elettrici, ascensori, elevatori e montacarichi;

4) architettura: stili, composizioni architettoniche, architettura tecnica; nozioni elementari di diritto civile per la parte riguardante l'ingegneria civile; legislazione sui lavori pubblici e sulle espropriazioni; regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato; capito lati generali e speciali, direzione contabilità e collaudazione dei lavori; legislazione sull'O.N.M.I.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale potrà cadere su tutto il programma.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successiva determinazione.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dei giorni, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 10.

Per l'espletamento del concorso e per la composizione della commissione esaminatrice si osserveranno le disposizioni stabilite nel regolamento organico del personale dell Opera.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo l'ordine della graduatoria, con le riserve stabilite dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra o categorie assimilate. A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive aggiunte e modificazioni.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedono il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero successivamente vacanti.

L'Amministrazione, però, si riserva la facoltà discrezionale di conferire ai detti concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria, in tutto od in parte, i posti che risultassero disponibili all'atto dell'approvazione della graduatoria, oltre quelli messi a concorso.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati ingegneri in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale sarà loro corrisposto un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello

stipendio annuo iniziale previsto per i posti predetti. Ai provenienti da altri ruoli del personale dello Stato, dell'Opera e di altri Enti di diritto pubblico saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

I vincitori che supereranno, con esito favorevole, il periodo di prova saranno nominati in ruolo, nel grado 6° del personale dell'Opera, già IX dello Stato, gruppo *A*, del ruolo tecnico, della sede centrale, con lo stipendio iniziale e con gli altri assegni stabiliti per gli impiegati statali di grado e gruppo corrispondenti ed alle altre condizioni stabilite nel regolamento organico.

I vincitori, invece, che fossero ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati.

Art. 13.

I vincitori del concorso dovranno assumere servizio entro il termine che sarà stabilito nella relativa comunicazione.

Art. 14.

Per ciò che non è contemplato nel presente avviso valgono le norme contenute nel citato regolamento organico del personale dell'Opera.

Roma, addì 10 marzo 1960

Il presidente: CARONIA

Il direttore generale: CUTTITTA

(2043)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esame a novanta posti di vice perito nel ruolo organico della carriera di concetto (tabella H) dei periti industriali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 1° aprile 1959.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1959, n. 534, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 24 luglio 1959 e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e telecomunicazioni n. 23 dell'11 agosto 1959, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso per esame a novanta posti di vice perito del ruolo organico della carriera di concetto (tabella *H*) dei periti industriali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esame a novanta posti di vice perito del ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, è costituita come segue:

Presidente:

Borghi ing. Vincenzo, ispettore generale.

Membri:

Falcone prof. Salvatore, ordinario di elettrotecnica presso l'Istituto tecnico industriale « Galilei » di Roma;

Cerrato prof. Aniello Corrado, ordinario di matematica e fisica presso il liceo « Manara » di Roma;

Misino ing. Lorenzo, direttore di divisione;

Battistelli ing. Franco, direttore di sezione.

Membro aggiunto:

Calà prof.ssa Maria, ordinaria di lingua tedesca presso l'Istituto tecnico « Q. Sella » di Roma.

Segretario:

Sprovieri dott. Fernando, consigliere di 2ª classe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 21 marzo 1960

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *marzo* 1960
Registro n. 23 *Uff. risc. poste, foglio n.* 86. — VENTURA SIGNORETTI

(2175)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario di Aidone (Enna)

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 10687/3ª del 10 giugno 1958, con cui è stato bandito il concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Aidone;

Visto il decreto prefettizio n. 11553 del 25 maggio 1959, con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice;

Visto il successivo decreto prefettizio n. 22508/3ª del 14 novembre 1959, con cui veniva stabilito che la predetta Commissione avrebbe svolto i suoi lavori a Palermo;

Considerato che il dott. Vigari Francesco, vice prefetto, presidente della Commissione in parola, è stato trasferito in altra sede;

Vista la circolare n. 138 in data 30 novembre 1958, del Ministero della sanità;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del presidente suddetto e del funzionario medico del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario di Aidone, è così costituita:

Presidente:

Bellini dott. Domenico, vice prefetto.

Componenti:

Petragnani prof. Giovanni, direttore dell'Istituto d'igiene e batteriologia dell'Università di Catania;

Signorelli prof. Saverio, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Catania;

Grassi dott. Giovanni, medico provinciale;

Arancio dott. Vincenzo, ufficiale sanitario di Catania.

Espleterà le mansioni di segretario il dott. Antonio Pivetti, consigliere di 1ª classe.

La Commissione predetta avrà sede in Catania ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Enna.

Enna, addì 4 aprile 1960

Il medico provinciale: GRASSI

(2150)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.